

## CONVEGNO

## Transazioni fiscali in aumento

Transazioni fiscali in aumento. La crescita dei concordati fiscali (nei primi nove mesi del 2009, 664 concordati preventivi, un valore già superiore rispetto ai concordati dell'intero 2008, 560) ha portato anche all'incremento dell'utilizzo di questo istituto che ormai cammina con le proprie gambe.

Tanto che non manca chi vorrebbe la possibilità di avvalersi delle transazioni fiscali anche nei casi di amministrazione straordinaria, istituto del tutto simile al concordato preventivo ma ancora off limit all'accesso della transazione fiscale limitata al concordato preventivo e alla ristrutturazione del debito. Se ne è parlato ieri al convegno «i crediti tributari nella formazione dello stato passivo fallimentare», organizzato dall'osservatorio tributario delle procedure concorsuali, coordinato da Cesare Zafarana. Per Marco Miccinesi, direttore del centro studi e ricerche in diritto tributario italiano e comparato dell'università cattolica di Milano, oggi è in atto un nuovo trend perché l'Agenzia delle entrate non vede il fallimento come un momento per recuperare qualcosa ma come un momento per affiancare l'impresa e farla uscire dalla difficoltà.

© Riproduzione riservata

Cassazione: niente deduzioni se le fatture non sono state conservate

## Più facile recuperare l'Iva dalle società fallite

DI DEBORA ALBERICI

**P**iù facile per il fisco recuperare la maggiore Iva dalle società fallite. Infatti, la procedura concorsuale non giustifica lo smarrimento delle fatture e la contribuente che ha chiesto la deduzione dovrà, al più, provare le spese mediante testimoni o per presunzioni. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 25713 del 9 dicembre 2009, ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria, bocciando la decisione della commissione tributaria regionale della Campania. In sostanza, hanno affermato i giudici della sezione tributaria, «il subentro della procedura fallimentare non giustifica lo smarrimento della documentazione». La linea dura della sezione tributaria risponde a dei requisiti particolarmente stringenti affermati dalla giurisprudenza di legittimità sulla deduzione dell'Iva. In linea generale, infatti, è sempre la società contribuente a dover dimostrare i costi effettivamente sostenuti e, nel caso in cui non sia più in possesso delle fatture (magari perché ha subito un furto), allora i costi possono essere provati dall'azienda anche con una testimonianza (la prova per testimoni è solitamente esclusa, tranne alcune eccezioni come questa, dal processo tributario). E il fallimento dell'impresa non cambia le cose. Ecco il vero profilo di novità della sentenza depositata dai giudici di piazza Cavour che nelle motivazioni hanno affermato che «in tema di Iva, la deducibilità dell'imposta pagata dal contribuente per l'acquisizione di beni o servizi inerenti all'esercizio dell'impresa è subordinata, in caso di contestazione da parte dell'ufficio, alla relativa prova, che deve essere fornita dallo stesso contribuente mediante la produzione delle fatture e del registro in cui vanno annotate; nel caso in cui il contribuente dimostri di trovarsi nell'incolpevole impos-

sibilità di produrre tali documenti (ad esempio, a causa di furto) e di non essere neppure in grado di acquisire copia delle fatture presso i fornitori dei beni o dei servizi, trova applicazione la regola generale prevista dall'art. 2724, n. 3, cod. civ., secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall'onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell'Ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti». È successo a Napoli. La guardia di finanza aveva fatto un'ispezione in una srl e aveva redatto un processo verbale di constatazione dal quale emergeva che l'impresa aveva dedotto i costi dell'Iva agevolata prevista per la vendita di tabacco lavorato nonostante avesse invece venduto un tabacco grezzo. Per questo l'ufficio Iva aveva notificato una rettifica. La società l'aveva impugnata di fronte alla commissione tributaria provinciale e aveva in parte vinto. In secondo grado il vento è girato in suo favore ed è riuscita ad ottenere l'annullamento dell'atto impositivo.

Contro questa decisione l'Agenzia delle entrate ha fatto ricorso in Cassazione. Al Palazzaccio le sorti della vicenda si sono completamente ribaltate. La sezione tributaria della suprema corte ha infatti accolto il ricorso del fisco, entrambe i motivi presentati. In particolare gli Ermellini hanno criticato la sentenza della commissione regionale chiarendo che «il dictum impugnato, ovvero l'aver adottato in relazione al mancato rinvenimento della documentazione che la verifica venne effettuata allorché la società era fallita e ciò giustifica lo smarrimento delle fatture è censurabile sotto vari profili». Anche la procura generale della Suprema corte aveva sollecitato una vittoria del fisco.

Debora Alberici

© Riproduzione riservata

## Brevi

**Ragionieri.** Il presidente dell'Associazione nazionale ragionieri commercialisti, Giuseppe Pozzato, ha inviato una lettera aperta al ministro dell'economia Giulio Tremonti e al direttore dell'Agenzia delle entrate, Attilio Befera, per denunciare come la campagna straordinaria di controlli fiscali, il cui avvio è stato sancito dalla direttiva dell'Agenzia dello scorso 30 novembre, sia una iniziativa che avvalorata il discutibile principio secondo cui «il fine giustifica i mezzi». Pozzato, infatti, nel sottolineare l'importanza della lotta all'evasione, ritiene che non sia pensabile equiparare alla categoria degli evasori i cittadini contribuenti che non eseguono il pagamento delle imposte nei tempi previsti, ma corrispondono quanto dovuto mediante il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso, sostenendo la maggioranza prevista secondo il ritardo maturato.

**Commercialisti romani.** Uno sportello operativo per offrire servizi mirati alle esigenze dei commercialisti romani è stato istituito grazie ad un accordo firmato dal direttore regionale del Lazio dell'Agenzia delle entrate e dal presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma.

Il testo della sentenza su [www.italiainoggi.it/documenti](http://www.italiainoggi.it/documenti)